

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 072/CFA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma l'11 giugno 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Pierluigi Ronzani, Avv. Italo Pappa, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 COMMA 1 C.G.S., CALC. PELLICORI ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 COMMI 1, 2 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SIENA TORINO DEL 7.5.2011 (NOTA N. 537/1075PF1112/SP/BLP) -
(Delibera della Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 49/CGF del 17.9.2012) .

La C.F.A., Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dal calc. Pellicori Alessandro, per assenza dei presupposti ex art. 39, comma 1, C.G.S.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Pierluigi Ronzani, Avv. Italo Pappa, Avv. Carlo Porceddu - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL SIG. GUARDINI GIOVANNI NATO IL 3.6.1953

La C.F.A., Sezioni Unite, dichiara inammissibile l'ulteriore istanza di riabilitazione come sopra proposta dal Sig. Giovanni Guardini.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Pierluigi Ronzani, Avv. Italo Pappa, Prof. Alessandro Zamponi - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO PER REVOCAZIONE CALC. TURATI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3, AI SENSI DEGLI ARTT. 23 E 24 CGS, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTE NN. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL'8 MAGGIO 2012 E 562/33PF11-12/SP/BLP DEL 26.7.2012) PER VIOLAZIONE:

- EX ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA ALBINOLEFFE/ANCONA DEL 30.5.2015, ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ ANCONA;

- EX ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 IN RELAZIONE ALLE GARE TORINO/GROSSETO DEL 16.1.2010, PADOVA/GROSSETO DEL 23.3.2010, ANCONA/GROSSETO DEL 30.4.2010 E EMPOLI/GROSSETO DEL 30.5.2010, ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ PER IL GROSSETO,

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Disciplinare - Com. Uff. n. 25/CDN del 2.10.2012)

La C.F.A., Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dal calc. Turati Marco.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma l'11 giugno 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio